Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del Personale Scolastico

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto il 30.09.2026

LICEO DELLE ARTI TRENTO ROVERETO
38121 Trento Via Zambra, 3 / +39 0461 82 44 22
CF 80012730224 / vittoria@pec.provincia.tn.it
www.liceodellearti.tn.it / info@liceodellearti.tn.it

LICEO DELLE ARTI BONPORTI TRENTO
Via S.M.Maddalena, 16
38122 Trento
T. +39 0461 26 06 48

LICEO DELLE ARTI VITTORIA TRENTO
Via Zambra, 3
38121 Trento
T. +39 0461 82 44 22

LICEO DELLE ARTI DEPERO ROVERETO
Via delle Fosse, 9
38068 Rovereto
T. +39 0464 43 88 36

LICEO DELLE ARTI IDEA TRENTO
Via Zambra, 3
38121 Trento
T. +39 0461 82 44 22

1. Finalità, principi, ambito e definizioni

Art. 1 – Finalità e principi

1. Il presente regolamento stabilisce alcune regole per l'uso dell'intelligenza artificiale *(di seguito IA)* da parte del personale scolastico nello svolgimento delle attività didattiche, amministrative e organizzative, nel rispetto della normativa europea, statale e provinciale vigente.

2. L'uso dell'IA si informa ai seguenti principi:

a) approccio antropocentrico: l'IA sostiene la persona e non ne sostituisce il giudizio; ogni decisione didattica, amministrativa o organizzativa resta in capo alla persona che la adotta;

b) supervisione umana effettiva: gli output generati dall'IA sono sempre verificati e validati prima di ogni utilizzo o diffusione;

c) trasparenza: l'impiego dell'IA e i contenuti generati o modificati mediante IA sono riconoscibili secondo quanto previsto dal presente regolamento;

d) protezione dei dati, riservatezza e sicurezza, in conformità al GDPR;

e) non discriminazione, inclusione e attenzione ai rischi di errore, di distorsione (bias) e di disinformazione;

f) tutela dei minori e proporzionalità nell'uso degli strumenti;

g) sostenibilità ambientale: l'uso dell'IA tiene conto dell'impatto ambientale connesso al funzionamento dei sistemi, in particolare dei consumi energetici e idrici legati all'elaborazione, alla trasmissione e alla conservazione dei dati, in coerenza con l'articolo 3 della legge n. 132 del 2025; il personale orienta l'impiego degli strumenti alle finalità didattiche, amministrative e organizzative perseguite, privilegiando, quando compatibili con gli obiettivi dell'attività, modalità a minore consumo di risorse, con particolare attenzione alla generazione di immagini, audio e video.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica a tutto il personale dell'istituzione scolastica: docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dirigente e collaboratori a vario titolo, per le attività svolte nell'interesse dell'istituzione.

2. Il regolamento disciplina l'uso degli strumenti di IA nelle attività didattiche, nella produzione di atti e documenti e nei processi organizzativi interni; non disciplina l'uso personale e privato di strumenti di IA al di fuori dell'attività di servizio.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) sistema di IA: sistema automatizzato che, per obiettivi espliciti o impliciti, genera output quali testi, immagini, analisi, previsioni o raccomandazioni, operando con livelli di autonomia variabili;

b) IA generativa: sistema di IA che produce nuovi contenuti (testi, immagini, audio, video, codice) a partire da istruzioni dell'utente;

c) deployer: soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Ai fini del presente regolamento l'istituzione scolastica opera come deployer;

d) fornitore: soggetto che sviluppa un sistema di IA o lo immette sul mercato;

e) pratica vietata: uso dell'IA proibito dall'articolo 5 dell'AI Act, non consentito in alcun caso;

f) sistema ad alto rischio: sistema che, ai sensi dell'allegato III dell'AI Act, incide su ammissione, valutazione, orientamento o monitoraggio degli studenti; non è vietato in sé, ma è ammesso solo alle condizioni di legge;
g) contenuto sintetico e deepfake: contenuto audio, video, immagine o testo generato o manipolato mediante IA, incluso quello che riproduce persone reali;
h) dati biometrici: dati relativi a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali (ad esempio volto, voce);
i) supervisione umana: verifica, controllo e responsabilità finale della persona sull'output e sull'uso del sistema.

2. Strumenti autorizzati e governance dell'adozione

Art. 4 – Strumenti autorizzati

1. L'elenco degli strumenti di IA autorizzati è contenuto nell'allegato A, che può essere aggiornato anche a seguito di eventuali richieste del personale scolastico con determina del dirigente e previo confronto con il DPO; l'allegato costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Uno strumento può essere inserito nell'elenco solo se soddisfa i seguenti criteri di ammissibilità:
 a) accesso mediante account istituzionali dell'istituzione;
 b) conformità al GDPR, con accordo sul trattamento dei dati (data processing agreement) sottoscritto e base giuridica individuata;
 c) assenza di riutilizzo dei dati inseriti per l'addestramento dei modelli, salvo diversa e documentata base giuridica;
 d) rispetto dei limiti di età previsti dal fornitore e dalla normativa, con verifica dell'età per l'uso con gli studenti;
 e) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ove richiesta, sentito il responsabile della protezione dei dati.

3. L'uso di strumenti di IA non compresi nell'elenco richiede l'autorizzazione preventiva del dirigente.

4. Nella scelta tra strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al comma 2 si tiene conto, quale ulteriore elemento di valutazione, delle informazioni pubblicate dai fornitori sull'impatto ambientale dei servizi, ove disponibili; l'assenza di tali informazioni non preclude l'inserimento nell'elenco.

Art. 5 – Registro dei trattamenti, DPIA e ruolo del responsabile della protezione dei dati

1. I trattamenti di dati personali connessi all'uso dell'IA sono riportati nel registro delle attività di trattamento dell'istituzione.

2. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è consultato in via preventiva sull'adozione di nuovi strumenti e sulla necessità di una valutazione d'impatto, e ogni volta che sorgano dubbi sulla tutela dei dati personali.

3. Uso dell'IA nella didattica

Art. 6 – Impiego a supporto dell'attività didattica

1. I docenti possono utilizzare gli strumenti autorizzati per:
 - preparare materiali didattici; progettare attività e percorsi individualizzati;
 - creare esercizi e tracce personalizzate;
 - predisporre sintesi e semplificazioni di testi;
 - sostenere i processi di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e non italofoni.

2. L'IA non sostituisce le competenze professionali del docente: la progettazione, la valutazione e le decisioni didattiche restano responsabilità umana.

3. Il docente verifica sempre l'accuratezza, l'attualità e l'adeguatezza dei contenuti generati dall'IA prima di utilizzarli.

Art. 7 – Attività con gli studenti

1. L'uso dell'IA in classe è coerente con gli obiettivi del progetto d'istituto, con la programmazione dei dipartimenti disciplinari e del consiglio di classe, ed è sempre mediato dal docente.

2. L'uso con gli studenti rispetta i limiti di età indicati dai fornitori e dalla normativa e avviene tramite gli account e le piattaforme autorizzate.

3. L'uso dell'IA con gli studenti non comporta costi aggiuntivi non autorizzati a carico delle famiglie.

Art. 8 – Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

1. Sono vietati in ogni caso, ai sensi dell'articolo 5 dell'AI Act, i sistemi di IA che realizzano:
 a) il riconoscimento delle emozioni delle persone negli istituti di istruzione e nei luoghi di lavoro, salvo i casi eccezionali per motivi medici o di sicurezza previsti dalla legge;
 b) la categorizzazione biometrica volta a dedurre dati sensibili;
 c) l'attribuzione di punteggi sociali (social scoring);
 d) l'uso di tecniche subliminali o manipolative.

2. Sono classificati ad alto rischio dall'allegato III dell'AI Act, e non sono adottati dall'istituzione se non alle condizioni e con le garanzie di legge, i sistemi che: determinano l'accesso o l'ammissione; valutano i risultati dell'apprendimento; stabiliscono il livello di istruzione adeguato; monitorano comportamenti vietati durante le prove (proctoring).

3. In nessun caso l'IA determina o assegna in via automatizzata voti o giudizi: la valutazione degli apprendimenti resta atto professionale del docente, con criteri documentati.

4. Uso dell'IA nelle attività amministrative e organizzative

Art. 9 – Produzione di documenti e atti

1. Il personale può utilizzare l'IA per produrre bozze di documenti, sintesi, traduzioni e comunicazioni interne.

2. Ogni testo generato dall'IA è revisionato e validato dalla persona responsabile prima della diffusione; la responsabilità del contenuto finale resta in capo alla persona fisica che firma o trasmette il documento.

5. Protezione dei dati, trasparenza e sicurezza

Art. 10 – Limiti d'uso e protezione dei dati
1. È vietato inserire in strumenti di IA: dati personali di studenti, famiglie, personale o terzi; documenti riservati; dati relativi a provvedimenti disciplinari; dati biometrici; contenuti che identifichino persone reali, salvo che il trattamento sia consentito da idonea base giuridica e avvenga tramite strumenti autorizzati.

2. I contenuti riferibili all'attività scolastica sono trattati esclusivamente tramite account istituzionali e piattaforme autorizzate.

Art. 11 – Trasparenza e contenuti sintetici
1. I contenuti generati o manipolati mediante IA, ivi compresi i deepfake, sono riconoscibili e, ove diffusi, sono segnalati come tali, in conformità all'articolo 50 dell'AI Act.

2. Nell'interazione degli utenti con sistemi conversazionali (chatbot) è reso riconoscibile che si tratta di un sistema di IA.

6. Tutela del personale

Art. 12 – Divieto di controllo a distanza e informativa al personale
1. Gli strumenti di IA non sono utilizzati per il controllo a distanza né per la valutazione automatizzata dell'attività e del rendimento del personale.

2. L'eventuale impiego di strumenti da cui possa derivare, anche indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è subordinato alle garanzie dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, ossia al previo accordo con le rappresentanze sindacali o all'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. In presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che incidano sul rapporto di lavoro, il personale è informato in via preventiva, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 132 del 2025 e dell'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997.

7. Formazione e responsabilità

Art. 13 – Formazione del personale
1. L'Istituto organizza periodicamente attività di formazione non obbligatoria coerenti con l'AI Act e con i riferimenti provinciali e nazionali in materia.

2. Le attività formative riguardano: l'uso sicuro e consapevole dell'IA; i limiti e i rischi (bias, disinformazione, dipendenza tecnologica); la protezione dei dati e la sicurezza; la tutela dei minori;

l'impatto ambientale dei sistemi di IA e i criteri per un uso proporzionato; il corretto uso degli strumenti autorizzati.

Art. 14 – Responsabilità professionale

1. L'IA è strumento di supporto e ausilio: il contributo professionale della persona resta prevalente e determinante e non può essere sostituito dall'output del sistema.

2. Ogni decisione didattica, amministrativa o organizzativa resta responsabilità della persona che la adotta; l'errore non può essere giustificato con il richiamo all'output dell'IA.

3. Le condotte che integrino un uso improprio o non autorizzato degli strumenti sono valutate secondo le responsabilità già previste dall'ordinamento, dal codice di comportamento e dal contratto collettivo applicabili, senza che il presente regolamento introduca nuove fattispecie.

8. Disposizioni finali.

Art. 15 – Aggiornamento e revisione

1. Il regolamento e il relativo allegato sono aggiornati periodicamente e ogni volta che lo richiedano l'evoluzione normativa e l'applicazione progressiva dell'AI Act.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il regolamento è adottato dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2006, acquisite le scelte didattiche del collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 24, ed entra in vigore quale parte integrante del regolamento d'istituto dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Allegato A – Elenco degli strumenti di IA autorizzati personale scolastico

Elenco aggiornabile con determina del dirigente, ai sensi dell'articolo 4. Per ciascuno strumento sono indicati: denominazione, finalità d'uso ammesse, verifica dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, ed eventuali limiti d'età. L'elenco analitico con le schede di verifica per ciascuno strumento è contenuto nel documento separato «Allegato A».

Allegato A – Elenco degli strumenti di IA autorizzati

(articolo 4 del Regolamento per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte del personale scolastico)

Il presente allegato costituisce parte integrante del regolamento ed è aggiornato con determina del dirigente. Uno strumento può essere inserito nell'elenco solo dopo la verifica dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2. Le informazioni descrittive riportano lo stato pubblicamente dichiarato dai fornitori e le impostazioni adottate dall'istituzione alla data di compilazione.

Scheda 1 – Google Workspace for Education Standard – funzionalità di IA integrate (Gemini, NotebookLM)

Denominazione	**Google Workspace for Education Standard – funzionalità di IA: Gemini (app e funzionalità in Documenti, Presentazioni, Classroom) e NotebookLM.**
Fornitore	Google LLC / Google Ireland Limited (entità contraente per i clienti UE). Fornitore con sede negli Stati Uniti. Trasferimento dati extra-UE coperto dalla decisione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework (art. 45 GDPR), alla quale Google ha aderito.
Finalità d'uso ammesse – docenti	Predisposizione di materiali didattici, sintesi e riformulazioni di testi, assistenza alla scrittura e alle presentazioni, ricerca guidata su fonti caricate dal docente (NotebookLM), bozze e supporto amministrativo.
Finalità d'uso ammesse – studenti	Uso mediato dal docente, nei limiti di età e delle impostazioni configurate dall'amministratore in Admin Console.
Utenti abilitati	Docenti e personale con account istituzionale. Studenti: solo se il dirigente ha abilitato le funzioni tramite Admin Console, nei limiti di età.
Modalità di accesso	Esclusivamente tramite account istituzionale del dominio della scuola.
☑ a) Account istituzionali	CONFORME. Accesso previsto esclusivamente con account istituzionale del dominio della scuola. Gemini e NotebookLM sono Core Services coperti dai termini di Workspace for Education Standard.
☑ b) GDPR, DPA e base giuridica	CONFORME – DPA sottoscritto. Il Cloud Data Processing Addendum (CDPA) è il contratto ex art. 28 GDPR tra la scuola (titolare del trattamento) e Google (responsabile del trattamento); va accettato dall'amministratore in Admin Console » Impostazioni account » Termini aggiuntivi per sicurezza e privacy. L'istituzione ha dichiarato che il DPA risulta sottoscritto. Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e), GDPR (compiti di interesse pubblico). Meccanismo di trasferimento extra-UE: decisione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework.
☑ c) Nessun addestramento sui dati	CONFORME (con licenza Standard, Core Services). Con licenza Workspace for Education Standard, Gemini e NotebookLM sono Core Services: le conversazioni non sono usate per addestrare i modelli né riviste da personale Google. Verificare che le funzioni IA in uso siano quelle coperte dal CDPA e non Additional Services soggetti a termini diversi.
☑/☐ d) Limiti di età / verifica età	PARZIALMENTE CONFORME – azione richiesta in Admin Console.

	Per gli utenti Google Workspace for Education under 18 sono previste specifiche limitazioni di accesso ad alcuni servizi e funzionalità. Le funzionalità Google Workspace with Gemini / Gemini add-on sono riservate agli utenti di almeno 18 anni; l'amministratore deve inoltre configurare correttamente le impostazioni di accesso basate sull'età. I Core Services e gli Additional Services sono soggetti a regole di accesso differenti e, per questi ultimi, devono essere verificati anche gli eventuali requisiti di consenso applicabili. Azione richiesta: documentare in Admin Console le impostazioni di accesso basate sull'età applicate agli utenti e le configurazioni dei servizi interessati, verificando inoltre la documentazione relativa al consenso dei genitori per gli eventuali Additional Services abilitati agli utenti under 18.
Condizioni e limiti d'uso	1) Configurare in Admin Console le restrizioni per età per gli account studenti prima di ogni uso con le classi. 2) Non inserire in prompt dati personali identificativi di studenti, famiglie o colleghi. 3) Verificare annualmente che il CDPA risulti accettato e aggiornato nella console. 4) I contenuti generati dall'IA sono segnalati come tali agli studenti.

Scheda 2 – Adobe Creative Cloud Education – funzionalità di IA (Adobe Firefly e funzionalità assistive)

Denominazione	**Adobe Creative Cloud Education – funzionalità di IA generativa: Adobe Firefly e funzionalità assistive IA in Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Express e altre applicazioni della suite.**
Fornitore	Adobe Systems Software Ireland Ltd (entità contraente per i clienti UE, con sede in Irlanda). Adobe Inc. ha sede negli Stati Uniti. Trasferimento dati extra-UE tramite Clausole Contrattuali Standard (SCC, Decisione della Commissione 2021/914), incluse nel Data Processing Agreement di Adobe.
Finalità d'uso ammesse	Esclusivamente attività creative e multimediali a supporto della didattica delle arti: editing e generazione di immagini, contenuti grafici, video e audio tramite le funzioni IA della suite (Firefly, Generative Fill, ecc.).
Utenti abilitati	Docenti con licenze istituzionali assegnate. Studenti: solo tramite licenze istituzionali assegnate dall'istituzione, con supervisione del docente.
Modalità di accesso	Licenze istituzionali gestite tramite Adobe Admin Console dell'istituzione; account Adobe associato all'organizzazione.
☑ a) Account istituzionali	CONFORME. L'istituzione dispone di un contratto con licenze istituzionali. L'accesso avviene con account Adobe gestiti dall'organizzazione tramite Admin Console.
☑/☐ b) GDPR, DPA e base giuridica	DA ATTESTARE – azione richiesta. Adobe mette a disposizione un Data Processing Agreement con SCC per i clienti UE, generabile o scaricabile da Adobe Admin Console. Il DPA

	include le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento dati extra-UE verso Adobe Inc. (USA). Azione richiesta: verificare che il DPA risulti sottoscritto nell'Admin Console o richiesto esplicitamente ad Adobe. Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e), GDPR. Entità contraente UE: Adobe Systems Software Ireland Ltd.
☑ **c) Nessun addestramento sui dati**	CONFORME (verificare impostazioni). Le Condizioni generali di Adobe (versione maggio 2026) stabiliscono che i contenuti degli utenti non sono usati per addestrare modelli di IA generativa, salvo invio volontario ad Adobe Stock. Azione richiesta: verificare in Admin Console che non siano attivate opzioni di condivisione con Stock o marketplace; disattivarle se presenti.
☐ **d) Limiti di età / verifica età**	DA VERIFICARE – azione richiesta. Adobe Creative Cloud Education non prevede un limite di età uniforme per tutte le applicazioni; alcune funzioni generative (es. Firefly, generazione immagini) possono avere restrizioni specifiche per i minori. Azione richiesta: verificare i limiti d'età per le funzioni IA attivate; documentare le misure adottate per gli studenti minorenni e le eventuali comunicazioni alle famiglie.
Condizioni e limiti d'uso	1) Uso limitato alle attività creative e multimediali della didattica delle arti. 2) Non inserire dati personali o immagini identificative di persone reali senza idonea base giuridica. 3) Verificare e disattivare le impostazioni di condivisione con Adobe Stock/marketplace. 4) I contenuti generati dall'IA sono segnalati come tali.